

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“FINANZIERI CITTADINI E SOLIDARIETA’ – FICIESSE”
(in vigore dal 06.04.2019)

TITOLO PRIMO

(Costituzione, caratteri e finalità associative)

Art. 1 - Costituzione e sede nazionale

E' costituita l'associazione culturale denominata “Finanzieri, Cittadini e Solidarietà - Ficiesse”, organizzazione civica ex articolo 118, ultimo comma della Costituzione, con sede nazionale in Roma, via Palestro n. 78.

E' facoltà del comitato direttivo nazionale modificare la sede nazionale.

Art. 2 - Caratteri

L'associazione è autonoma, apartitica, e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Finalità e divieti

L'associazione persegue i seguenti fini:

- a) fornire il proprio contributo, progettuale e tecnico-professionale, nell'elaborazione delle riforme legislative attinenti il sistema tributario italiano, in conformità ai principi della Costituzione e dei trattati dell'Unione Europea;
- b) promuovere iniziative e dibattiti, attività culturali e informative al fine di contribuire al miglioramento dei regimi di sicurezza, legalità e giustizia, anche nella prospettiva di riforme legislative e organizzative;
- c) adoperarsi per il pieno ed effettivo riconoscimento al personale della Guardia di finanza e delle altre istituzioni a struttura militare dei diritti sindacali, di associazione, di libera manifestazione del pensiero e di associazione professionale in coerenza con il disposto degli articoli: 52 della Costituzione italiana, 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e in linea con quanto avviene negli altri Stati europei a democrazia avanzata;
- d) elevare le condizioni culturali, economiche, sociali e morali;
- e) contribuire a diffondere tra i cittadini una moderna coscienza fiscale, nella consapevolezza dell'essenzialità di una completa ed effettiva attuazione dei principi costituzionali di perequazione tributaria e di equità fiscale;
- f) stimolare il confronto delle idee sul tema dell'innovazione organizzativa e gestionale dell'Amministrazione Finanziaria, affinché siano resi ai cittadini servizi pubblici connotati da standard di qualità, economicità e produttività pari o superiori a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea;
- g) sviluppare costruttivi e trasparenti rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i cittadini;
- h) contribuire alle iniziative di studio e di progetto per il contrasto ai fenomeni di corruzione e concussione;

- i) contribuire all'aggiornamento e all'informazione degli associati;
- l) organizzare e partecipare a manifestazioni pubbliche per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- m) promuovere iniziative per far affermare i principi delle solidarietà;
- n) favorire un processo federativo tra associazioni aventi scopi e finalità simili.
- o) La smilitarizzazione della Guardia di Finanza

TITOLO SECONDO

(Attività amministrative)

Art. 4 - Patrimonio

L'associazione è un'organizzazione no-profit.

Per garantire la propria autonomia si autofinanzia con il concorso dei soci e di coloro che, senza corrispettivi di alcuna natura, intendono finanziare gratuitamente l'associazione.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal contributo dei soci e dagli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti, nel tempo.

In ottemperanza alle disposizioni di legge che regolano le associazioni no profit vengono stabilite le seguenti regole:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) eventuali utili e avanzi di rendiconto sono reinvestiti nell'attività dell'associazione con decisione valida se assunta a maggioranza qualificata di 2/3, del Comitato direttivo ovvero, qualora tale maggioranza non sia raggiunta nella prime due votazioni, con decisione a maggioranza semplice;
- c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- d) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- e) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- f) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- g) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a

causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

5 - Attività Amministrative

Le entrate da quote associative sono centralizzate e nessuna sezione periferica è autorizzata a trattenere i proventi da tesseramento.

Il tesoriere dispone la ripartizione automatica alle strutture decentrate sulla base delle quote stabilite dal comitato direttivo nazionale.

L'attività amministrativa deve basarsi su una gestione dei costi e dei ricavi coerente alle esigenze e alle possibilità economiche dell'associazione, con una regolare tenuta contabile corretta e documentata.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme e criteri:

- a) entro il mese di dicembre di ogni anno, la segreteria presenta il bilancio di previsione per l'anno successivo, per la sua approvazione entro il successivo 31 gennaio;
- b) entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sentito il collegio dei revisori la segreteria presenta il bilancio consuntivo della gestione dell'anno precedente al comitato direttivo, per la sua approvazione entro il 31 marzo;
- c) nella stessa data, il comitato direttivo nazionale approva la relazione sul bilancio consuntivo e sulla gestione contabile presentata dal collegio dei revisori;
- d) in caso di mancata approvazione dei bilanci o della gestione contabile, la segreteria è tenuta a ripresentare i nuovi documenti contabili entro quindici giorni.

TITOLO TERZO

(Diritti e Doveri dei Soci)

Art. 6 - Adesioni e qualifiche

All'associazione possono aderire tutti i cittadini che ne condividono scopi e principi, impegnandosi per la realizzazione delle sue finalità.

Gli associati si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari

I soci fondatori sono coloro che partecipano all'atto costitutivo.

I soci ordinari sono coloro che condividono gli scopi dell'associazione e aderiscono ad essa versando la quota associativa annuale.

I soci onorari sono personalità che hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo delle attività pubbliche e culturali. Il numero massimo dei soci onorari è stabilito dal regolamento attuativo dello Statuto.

Ciascun socio può esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo in una sola sezione territoriale.

I soci che sono in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione hanno diritto:

- a) di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi forniti dall'associazione;
- c) di usufruire dei servizi forniti dalla sezione territoriale di iscrizione.

I soci che non intendono iscriversi in alcuna sezione territoriale possono chiedere l'iscrizione in un elenco speciale tenuto presso la sede nazionale.

I soci iscritti nell'elenco speciale possono esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo con le modalità previste dal regolamento attuativo.

Non possono acquisire la qualifica di socio le persone:

- a) appartenenti ad associazioni segrete:
- b) condannate per reati di corruzione o concussione.

Sono considerate segrete le associazioni di cui si disconoscono:

- a) i nominativi delle persone che vi aderiscono:
- b) lo statuto:
- c) i criteri di finanziamento.

La qualifica di socio e la fruizione dei servizi è sospesa quando il socio è in mora con il versamento delle quote associative.

Il tesoriere trasmette annualmente alle sezioni territoriali l'elenco dei soci morosi.

La sospensione cessa immediatamente all'atto della sanatoria totale della morosità.

Si perde la qualifica di socio:

- a) per dimissioni con raccomandata RR;
- b) per sanzione a seguita dei provvedimenti assunti dal comitato di Garanzia;
- c) per espulsione su decisione espressa dalla maggioranza qualificata di 2/3 dell'assemblea congressuale;
- d) se non in regola con il versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Il comitato direttivo può decidere, con maggioranza qualificata di 2/3, la sospensione dalla carica di socio in attesa della decisione dell'assemblea congressuale.

Le deliberazioni per la determinazione della perdita della qualifica di socio, avvengono con votazione segreta.

Sono sostenitori, senza qualifica di socio, i cittadini italiani e degli stati dell'Unione europea che contribuiscono a sostenere l'attività dell'associazione con un contributo volontario la cui misura minima è determinata dal comitato direttivo nazionale.

I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Il comitato direttivo nazionale può decidere di ammettere i sostenitori ad usufruire di particolari servizi dell'associazione.

Il sostenitore può chiedere di acquisire la qualità di socio; a tal fine deve dimostrare:

- a) di aver corrisposto la somma pari alla quota annuale di iscrizione:
- b) di non deve trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 10.

Il tesoriere conserva in apposito registro le ricevute dei versamenti effettuati dai soci sostenitori.

Il sostenitore acquista la qualità di socio nel momento in cui è iscritto nel libro dei soci tenuto presso la sede nazionale.

TITOLO QUARTO

(Democrazia associativa)

Art. 7 - Principi di democrazia

L'associazione realizza le proprie finalità nel rispetto dei principi della democrazia e del pluralismo.

Con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento attuativo, tutte le cariche direttive ed esecutive sono elettive.

Gli organismi direttivi dei vari livelli stimolano la partecipazione dei soci alla vita dell'associazione mediante la convocazione dei soci stessi, o di loro delegazioni, di assemblee programmatiche consultive non decisionali.

TITOLO QUINTO

(Organi dell'associazione)

Art. 8 - Organi nazionali dell'associazione

Sono organi deliberanti;

- a) l'assemblea congressuale
- b) Il comitato direttivo nazionale. E' organo esecutivo;
- c) la segreteria nazionale.

E' organo di controllo amministrativo;

- d) Il collegio dei revisori

E' organo di giurisdizione disciplinare interna:

- e) la commissione di garanzia

Gli organi sono validamente costituiti e legittimati a deliberare quando è presente il 50% più dei propri componenti.

Art. 9 - Assemblea congressuale nazionale

L'assemblea congressuale nazionale è il massimo organismo deliberante dell'associazione e ne approva le linee politiche, lo statuto e le sue modifiche.

Essa elegge:

- a) la presidenza della prima assemblea
- b) la commissione verifica poteri
- c) la commissione elettorale
- d) il comitato direttivo nazionale
- e) il collegio dei revisori
- f) il comitato di garanzia.

L'assemblea congressuale è convocata di norma ogni quattro anni dal direttivo, che determina preventivamente con specifico regolamento le modalità e i criteri di convocazione.

L'assemblea congressuale è altresì convocata in via straordinaria quando lo richiedono:

- a) 2/3 dei componenti del comitato direttivo;

b) 1/5 degli iscritti a livello territoriale;

c) 1/10 degli iscritti a livello nazionale.

Il numero degli iscritti è calcolato alla data di fine mese decorrente tre mesi prima della data del congresso, risultante nel libro soci.

Fanno parte di diritto dell'assemblea congressuale:

a) i componenti uscenti del comitato direttivo nazionale e della segreteria nazionale

b) i delegati di base eletti nei congressi territoriali;

c) il presidente onorario;

c) i presidenti uscenti: del direttivo nazionale, dei revisori dei conti e del comitato di garanzia.

L'assemblea congressuale nazionale è presieduta dal presidente del comitato direttivo uscente, che è garante del corretto svolgimento di tutti i lavori congressuali.

Compete all'assemblea congressuale nazionale:

a) approvare il documento d'indirizzo politico;

b) approvare lo statuto dell'associazione e le sue modifiche;

c) decidere, su proposta del comitato direttivo nazionale, sulle espulsioni per gravi motivi di iscritti all'associazione.

Di norma le votazioni su documenti e ordini del giorno sono palesi.

La possibilità di ricorso al voto segreto è regolata dal regolamento congressuale che ha vigenza permanente.

Art. 10 - Comitato direttivo nazionale

Il comitato direttivo nazionale è il massimo organo deliberante tra un'assemblea nazionale e l'altra.

Ad esso sono affidati i compiti di direzione nell'ambito delle decisioni assunte dall'assemblea congressuale nazionale.

Il comitato direttivo nazionale decide e approva:

a) il regolamento attuativo per l'attività del comitato direttivo nazionale, del collegio dei revisori e del comitato dei garanti, entro i tre mesi successivi alla sua elezione;

b) il regolamento congressuale;

c) le delibere per le attività e le iniziative dell'associazione;

d) i criteri qualitativi e quantitativi per l'articolazione organizzativa sul territorio;

e) l'entità delle quote associative, la loro ripartizione e la canalizzazione automatica verso le strutture territoriali secondo criteri di solidarietà;

f) i bilanci preventivi e consuntivi e i documenti contabili.

Il comitato direttivo nazionale elegge nella sua prima riunione convocata:

a) il presidente del comitato direttivo nazionale;

b) il segretario generale;

c) la segreteria nazionale su proposta del segretario generale;

d) il vicepresidente del comitato direttivo nazionale su proposta del presidente del comitato direttivo nazionale.

Il comitato direttivo nazionale può nominare un presidente onorario dell'associazione e un comitato onorario.

Il presidente del comitato direttivo nazionale ha il compito:

- a) di presiedere i lavori dell'assemblea congressuale nazionale;
- b) di convocare, entro quindici giorni dalla data dell'assemblea congressuale, la prima riunione del comitato direttivo neo-eletto per l'elezione degli organi statutari stabiliti;
- c) di convocare di norma il comitato direttivo nazionale sentito la segreteria;
- d) di presiedere i lavori del direttivo e di predisporre per la verbalizzazioni degli argomenti e delle presenze alle riunioni;
- e) di poter chiedere conto al segretario generale e al tesoriere sulla gestione amministrativa;
- f) di sostituire il segretario generale, in caso di sue dimissioni e di quelle della segreteria nazionale, per il disbrigo degli affari correnti sino all'insediamento del nuovo Segretario generale.

Il vice presidente del comitato direttivo nazionale affianca il presidente nelle attività del comitato sostituendolo nelle sue funzioni in caso di necessità o di impedimento. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente ne assume tutte le funzioni e convoca il comitato direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Il comitato direttivo nazionale è convocato:

- a) su iniziativa del presidente sentita la segreteria nazionale e comunque almeno tre volte l'anno;
- b) su richiesta della segreteria nazionale;
- c) su richiesta di almeno 2/5 dei suoi componenti.

Il numero dei componenti del comitato direttivo nazionale è stabilito dall'assemblea congressuale.

In caso di singole dimissioni dal comitato direttivo o perdita del diritto all'incarico, la sostituzione avviene:

- a) in modo automatico con l'ingresso del primo dei non eletti avente diritto, se l'elezione del comitato direttivo è avvenuta su lista maggiorata o su liste diverse;
- b) per cooptazione su proposta del segretario generale se l'elezione del comitato direttivo è avvenuta su lista bloccata.

si perde la carica di componente del comitato direttivo nazionale per:

- a) dimissioni, da inviare con lettera raccomandata al segretario generale;
- b) decadenza, se nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti non si è partecipato a nessuna delle riunioni convocate.

Le modalità per le convocazioni del comitato direttivo nazionale, sono stabilite dal regolamento per l'attività del comitato stesso.

Art. 11 - Segreteria nazionale

È organo esecutivo con il compito di attuare le decisioni del direttivo nazionale,

assicurare la gestione dell'associazione e mantenere i contatti con le sezioni territoriali.

Il numero dei componenti della segreteria è stabilito dal comitato direttivo.

La segreteria nazionale funziona collegialmente e si riunisce:

- a) su convocazione del segretario generale;
- b) su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

A cura del segretario responsabile, si verbalizzano argomenti discussi, decisioni assunte e presenze ai lavori della segreteria.

Su proposta del segretario generale la segreteria nomina un tesoriere responsabile per la gestione delle risorse finanziarie.

Nel caso di costanti assenze eccedenti il 50% dei suoi componenti, la segreteria si considera dimissionaria ad eccezione del segretario generale, che ne propone una nuova al comitato direttivo da convocare, su iniziativa del presidente, entro trenta giorni dalla data in cui si è registrato l'evento.

Partecipa di diritto alle riunioni di Segreteria il tesoriere quando trattasi di questioni amministrative.

Art. 12 - Segretario generale

Il segretario generale rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi anche in giudizio.

In caso d'impedimento, la sua rappresentanza è attribuita con delega ad altro componente della segreteria.

Nel caso di dimissioni del segretario generale decade automaticamente l'intera segreteria nazionale.

E' compito del segretario generale attribuire incarichi ai membri di segreteria.

Pur in presenza di una tesoriere o di un incarico specifico in materia nella segreteria, il segretario generale è considerato responsabile di tutte le complicità amministrative e finanziarie

La carica di segretario generale è rinnovabile per un massimo di due mandati congressuali.

Il segretario generale è considerato dimesso, e con esso l'intera segreteria nazionale, quando lo delibera la maggioranza del comitato direttivo.

Nelle more per l'elezione del nuovo segretario generale e della nuova segreteria nazionale la rappresentanza legale dell'associazione viene assunta dal presidente del comitato direttivo nazionale.

Art. 13 - Comitato di garanzia

E' l'organo disciplinare interno, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e prende decisioni a maggioranza semplice.

Per la sua convocazione e la direzione dei propri lavori, il comitato di garanzia elegge un Presidente.

Il regolamento che norma le procedure di attivazione e funzionamento del comitato di garanzia è deliberato dal direttivo nazionale.

Art. 14 – Presidente onorario

Il comitato direttivo nazionale può eleggere, con una maggioranza di almeno due terzi dei

suoi componenti, un presidente onorario per elevati meriti acquisiti nei confronti dell'associazione.

Il presidente onorario:

- a) rimane in carica per tre mandati congressuali;
- b) svolge funzioni di continuità ideale e morale e di memoria storica tra mandati;
- c) rappresenta l'associazione nelle manifestazioni esterne e presiede le iniziative dell'associazione, ad esclusione di quelle di competenza della segreteria nazionale e del comitato direttivo nazionale;
- d) è incompatibile con le altre cariche nazionali dell'associazione;
- e) partecipa alle riunioni del comitato direttivo nazionale senza diritto di voto e alle riunioni della segreteria nazionale.

Art. 15 – Organismi e strutture territoriali dell'Associazione

Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato direttivo nazionale e di apposito regolamento dallo stesso approvato, l'associazione può articolarsi strutturalmente sul territorio nazionale e su specifiche tematiche di settore. In tal caso, per la costituzione e l'elezione degli organismi territoriali si applicano i principi e le norme statutarie e attuative vigenti a livello nazionale.

Nell'ambito e nel rispetto dei fini perseguiti dall'associazione nazionale, le strutture territoriali possono assumere iniziative specifiche riguardanti la propria giurisdizione geografica.

TITOLO SESTO

(Norme finali)

Art. 16 – Norme finali

Il presente statuto è modificabile solo dall'assemblea congressuale nazionale. Per tutto quanto non specificamente previsto nello statuto, vigono le leggi dello Stato e altre normative giuridiche o amministrative in quanto applicabili o compatibili con i fini dell'associazione, nonché del regolamento attuativo.